



## Coordinamento dell'Orientamento Musicale

<http://www.com-musica.it> - [info@com-musica.it](mailto:info@com-musica.it)

### L'apertura di nuovi corsi ad Indirizzo Musicale

Alla possibilità di aprire nuovi corsi ad O.M. è legata la possibilità di garantire una cattedra a tutti coloro che hanno sinora insegnato in questi corsi ed ovviamente la possibilità di offrire tale possibilità ad altri.

I docenti che, pur essendo da anni in servizio sui corsi ad O.M., rischiano di esserne estromessi a causa della necessità di adeguare il modello organizzativo alla ormai nota indicazione dei quattro e diversi strumenti, sono tutti coloro che hanno in questi anni occupato quelle cattedre destinate all'estinzione. In pratica la seconda cattedra di uno strumento (solitamente di Chitarra o Pianoforte) nelle molte realtà in cui, per far fronte alle richieste dell'utenza, nei corsi era previsto l'insegnamento di tre diversi strumenti oppure la quinta cattedra laddove erano previste cinque diverse specialità strumentali.

La normativa in realtà non pone alcun limite al numero dei corsi ad O.M., o meglio un limite c'è, è l'organico provinciale, non quello di strumento, ma quello generale. Tale limite però, com'è ovvio, vale anche per l'apertura di una classe in più, ma credo che nessuno immagini classi oltre i limiti numerici previsti a fronte di un aumento degli studenti. Malgrado ciò, sono state tante e tali le difficoltà incontrate dai molti colleghi intenzionati a proporre l'avvio di nuovi, che il risultato ottenuto nella provincia di Milano di avviarne 18 ha attirato inevitabilmente molta attenzione. Da ciò probabilmente l'idea che vi siano delle norme a loro sfuggite che possano garantire una strada più agevole.

Purtroppo la realtà non è questa. L'apertura di nuovi corsi è legata a un intreccio decisamente complesso che parte dal reale interesse del Collegio dei Docenti passando per la capacità di difenderne le deliberazioni del Dirigente Scolastico. A ciò deve essere aggiunta la consapevolezza di avviare una richiesta il cui esito positivo non è per niente scontato e che richiede quindi una particolare capacità di confronto con l'utenza. I genitori oltre ad essere interessati a tale eventualità non devono essere illusi, per non creare un effetto fuga in caso di esito negativo. Su tali aspetti la scuola dell'autonomia, ci piaccia o no, dipende dalle forze che riesce ad esprimere al proprio interno e quindi credo sia inutile dilungarsi su ciò.

In questa sede ci interessa fornire il maggior numero possibile di informazioni, così da permettere agli interessati di affrontare le molte difficoltà che comunque restano garantite.


L'analisi non può che partire dal DM 201/99 di seguito riportato con alcune note a margine.

## **Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201**

**Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento -  
Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, che all'art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della Pubblica Istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari,



le prove di esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare l'art. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l'art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l'art. 5 comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

TENUTO CONTO dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla Commissione incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;

VISTI i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla Commissione istituita dal Direttore Generale dell'istruzione secondaria di I° grado con decreto del 9 giugno 1999;

**RITENUTO che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale.;**

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato il 21 luglio 1999;

CONSIDERATE le intese precedentemente intercorse con il Ministro del Tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;

## DECRETA

### Art. 1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, **l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione** interdisciplinare ed arricchimento

Questo è il primo punto su cui soffermarci.

Viene presentato come principio ispiratore e indica un obiettivo che andrebbe indiscutibilmente acquisito da tutti.

Strumento, integrazione

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

#### Art. 2

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.

#### Art. 3

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

#### Art. 4

L'assetto ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

In via transitoria è consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali è previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico 2004-2005.

Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.

#### Art. 5

dell'Ed.Musicale

4 diversi strumenti in ogni corso

4 cattedre ogni corso per strumento e T.S.

Possibilità di andare subito a regime

Obbligo di adeguarsi entro l'a.s. 2004/05

Con successivo provvedimento saranno definiti, per l'anno scolastico 1999-2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998-99.

#### **Art. 6**

La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. A).

#### **Art. 7**

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

#### **Art. 8**

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

#### **Art. 9**

E' istituita la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.

#### **Art. 10**

Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.

#### **Art. 11**

In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9 dell'art. 11 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'anno scolastico 1999-2000 è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13-2-1996 per l'assunzione di personale a tempo determinato.

#### **Art. 12**

Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.

Aumenti di organico in base ai corsi 1998/99

Inserimento nella scheda del giudizio analitico

Esecuzione in sede d'esame

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Al decreto risultano poi allegati i programmi di insegnamento ed il parere del CNPI.

Negli indirizzi generali viene ribadito che l'insegnamento strumentale e un ampliamento dell'ed.musicale e del complessivo progetto di formazione della persona. Si legge poi "Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé."

Nel parere del CNPI che "ritiene di dover ribadire che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nell'ambito delle finalità e del progetto metodologico, didattico e formativo proprio della scuola media per concorrere, attraverso la programmazione del P.O.F., ad articolare l'offerta formativa e il relativo curriculum di studio. In questa prospettiva il CNPI esprime apprezzamento per l'intesa intercorsa con il Ministero del Tesoro, come si rileva dalle premesse e dall'art.5 del resto della bozza di decreto, volta ad incriminare le dotazioni organiche al fine di rispondere all'accresciuta richiesta sociale di formazione musicale."

Non vi è in alcun punto l'indicazione di limitare tale esperienza ad un numero più o meno ristretto di realtà. La frase, presente in numerose bozze circolate durante la gestazione del decreto, vista a seconda delle realtà come un limite o una possibilità, che legava in qualche modo la presenza del corso al distretto nella bozza definitiva non c'è.

Deve quindi essere chiaro che l'apertura di un nuovo corso ad O.M. non richiede alcuna autorizzazione.

Il percorso teorico è

1. Il CdD nell'elaborazione del POF individua e decide di offrire tale modello scolastico
2. Vengono di conseguenza informati i genitori della possibilità di optare per questo modello
3. Se vi è un numero sufficiente alla formazione di una classe, vengono predisposte le prove attitudinali, che non devono avere fini selettivi, ma semplicemente constatare ed eventualmente indirizzare la scelta degli alunni e delle famiglie verso lo strumento più idoneo
4. Vengono trasmessi all'USP i dati sulla formazione delle classi segnalando la presenza del o dei corsi ad O.M.

Solo a questo punto il problema diventa l'organico e con esso la capacità della scuola di far valere le proprie ragioni e scelte didattiche nei confronti dell'amministrazione.

E' chiaro, ed in fondo anche corretto trattandosi di soldi pubblici, che l'amministrazione debba verificare che le scelte provenienti dalle scuole siano compatibili con le risorse assegnate dal Ministero ed è quindi possibile attendersi a questo punto parecchie resistenze.

Dobbiamo però chiederci quante richieste di questo tipo sono pervenute agli USP e sono state respinte e quante invece si sono fermate prima per quella che io definirei un'autocensura delle scuole.

Sappiamo tutti che la scuola a vissuto in questi anni continui tagli sia di mezzi sia di personale. E' ovvio che dall'amministrazione centrale arrivino indicazioni a limitare le richieste di nuovi corsi, sia perché essendo la coperta corta se concedono corsi ad O.M. rischiano di dover tagliare cattedre sui Progetti o sull'Handicap per poter rientrare nei limiti previsti di organico. Non dobbiamo però confondere il dovuto rispetto per tali altre cattedre con un improprio ricatto a vedere tali realtà per forza in antagonismo. La nostra non è una richiesta di sostituire altre cattedre con quelle di Strumento, noi chiediamo che agli alunni "destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione" venga garantita "una maggiore capacità di lettura attiva

e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale." A questo fine è lecito chiedere non una rotazione ma un ampliamento delle risorse destinate alla scuola.